

INDUSTRIA 4.0 E NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Incentivi e agevolazioni
nell'ambito di operazioni
straordinarie

Rivalutazioni degli assets estese alle immateriali e riallineamento fiscale dell'avviamento	2
Credito di imposta per DTA nell'ambito di operazioni straordinarie	4
Bonus aggregazioni	6
Esenzione rendimenti PIR individuali e credito di imposta per minusvalenze da investimento	8
Fondo rilancio ed intervento SGR venture capital di CDP per PMI e start up innovative	9
Credito di imposta al 50% start up e PMI innovative	11
Fondo patrimonio PMI e sottoscrizione prestito obbligazionario da Invitalia	12
Credito di imposta per patrimonializzazione PMI, anche per aumenti di capitale in ambito operazioni straordinarie	13
Fondo cresci al Sud	15

1. Rivalutazioni degli assets estese alle immateriali e riallineamento fiscale dell'avviamento

TRAE ORIGINE DALLA
LEGGE 21 NOVEMBRE
2000 n. 342

Decreto "Agosto"
(D.L. n. 104/2020)
Art. 110



I beni **devono essere iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019** e vengono rivalutati nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i solari).

C.3

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 10 per cento**



C.4

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 3 per cento**

- **immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non;** (es. terreni fabbricati macchine impianti ma anche marchi brevetti software)
- **immobilizzazioni immateriali** consistenti in beni, cioè diritti giuridicamente tutelati
- **le partecipazioni in società controllate e in società collegate** ai sensi dell'art. 2359 costituenti immobilizzazioni

1. Rivalutazioni degli assets estese alle immateriali e riallineamento fiscale dell'avviamento

Le novità della Legge di Bilancio 2021




La manovra estende quindi le possibilità di affrancamento dei maggiori valori ascrivibili ad **avviamento e altre attività immateriali** che si generano in operazioni straordinarie di fusione, scissione o conferimento di azienda.

La suddetta norma, al proposito, consente di eliminare il “delta” mediante il pagamento dell'**imposta sostitutiva con aliquota del 3%** (in luogo delle **percentuali ordinarie del 12% o del 16%**) parametrata all'imponibile corrispondente al valore riconosciuto e provvedendo alla compilazione dell'opzione in dichiarazione.

Il **versamento** deve essere eseguito ratealmente alle seguenti scadenze:

- la **prima rata**, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative all'anno 2020 (30 giugno 2021, salvo proroghe);
- la **seconda rata**, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative all'anno 2021 (30 giugno 2022, salvo proroghe);
- la **terza rata**, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative all'anno 2022 (30 giugno 2023, salvo proroghe).

Comma 83, L. 178/2020 8-bis
integra l'articolo 110 D.L.
104/2020




2. Credito di imposta per DTA nell'ambito di operazioni straordinarie

L'articolo 1, comma 233, L. 178/2020 della Legge di bilancio 2021 ha previsto che:



in caso di operazioni di **fusione, scissione o conferimento di azienda**, deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la **trasformazione in credito d'imposta** delle attività per **imposte anticipate (DTA)** riferite ai seguenti componenti:

- 1) **perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso** alla data di efficacia giuridica dell'operazione e **non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 Tuir alla medesima data**;
- 2) **importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011**, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e **non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data**.



2. Credito di imposta per DTA nell'ambito di operazioni straordinarie

Le modalità di trasformazione in credito d'imposta delle suddette attività sono stabilite nel successivo comma 234, laddove è previsto che questa avviene:

COMMA 234

- per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda;
- per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater civ, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Le società che partecipano alle suddette operazioni di aggregazione aziendale devono essere:

operative da **almeno due anni** e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al **20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto** *ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..*

Inoltre, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato **accertato lo stato di dissesto** o il rischio di dissesto *ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza*

Comma 241 dell'articolo 1 L. 178/2020

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una **commissione pari al 25%** dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

Il versamento della commissione è effettuato **per il 40% entro trenta giorni** dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale e **per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo** a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle citate operazioni.

3. Bonus aggregazioni

Si tratta di una norma agevolativa introdotta dall'art. 11 del DL n 34/19.*

* Per le operazioni di aggregazione di imprese realizzate tra il **01.05.2019** fino al **31.12.2022**



Beneficiari

Possono beneficiare **dell'affrancamento gratuito** dei maggiori valori oggetto dell'agevolazione soltanto **le società aventi causa di operazioni di fusione, scissione, o conferimento di azienda** (rispettivamente, incorporante, o risultante dalla fusione, beneficiaria conferitaria) che siano soggetti passivi **IRES** costituiti nella forma di società di capitali residenti nel territorio dello Stato.

Requisiti (Comma 3 art. 11 DL n. 34/19)

In particolare, è previsto che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione si trovino o siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione nelle seguenti condizioni:

1. Siano operative;
2. Non facciano parte dello stesso gruppo societario;
3. Non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
4. Infine, non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n) 1 c.c. Società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.



3. Bonus aggregazioni


Il momento di effettuazione coincide con la data in cui le stesse si considerano perfezionate sul piano giuridico.

Per le fusioni e le scissioni, tale momento coincide con la data di efficacia giuridica dell'operazione, vale a dire con la data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione/scissione presso il Registro delle Imprese. Ovvero, ove consentita la postdatazione dell'efficacia dell'operazione, con la data successiva da cui sono fatti decorrere gli effetti della stessa. Non sono, invece, rilevanti eventuali retrodatazioni degli effetti stabilite, ove consentito, ai soli fini fiscali e contabili.

Il beneficio si sostanzia in un affrancamento fiscale gratuito (non subordinato al pagamento di alcuna imposta sostitutiva), per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro:

Per le fusioni e scissioni, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali nei limiti, tuttavia, dell'imputazione su tali poste di bilancio del solo disavanzo da concambio;

Per i conferimenti di azienda *ex art. 176 del TUIR*, dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento e sui beni strumentali materiali e immateriali emergenti a seguito del conferimento.



4. Esenzione rendimenti PIR individuali e credito di imposta per minusvalenze da investimento

PIR



Piani di risparmio di lungo termine che hanno ad oggetto investimenti qualificati che possono essere costituiti da qualsiasi strumento finanziario rientrante nel regime del risparmio amministrato caratterizzati da un regime fiscale agevolato che scatta solo al rispetto di precisi limiti di durata e caratteristiche.

(Es. fondo pensione o assicurazione a rendimento con Allianz a basso rischio)

Invogliare il piccolo risparmiatore – che da sempre preferisce accumulare piuttosto che investire – ed indurlo a finanziare il sistema imprenditoriale italiano che ha bisogno di una maggiore patrimonializzazione per competere sui mercati esteri


Chi può usufruire?

Qualsiasi persona fisica residente fiscalmente in Italia.

Quali strumenti sono agevolabili?

Qualsiasi strumento finanziario:

- azioni o quote
- obbligazioni
 - swap
 - derivati
- contratti futures o a termine
- contratti di opzioni call o put



5. Fondo rilancio ed intervento SGR venture capital di CDP per PMI e start up innovative

Imprese target

Possono accedere al Fondo, **startup e PMI innovative** segnalate da investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati e che siano già state oggetto di investimento da parte di tali investitori, in data non antecedente a **6 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020)** o che stiano effettuando un round di investimento unitamente al Fondo Rilancio.



Requisiti

1. avere la sede legale in Italia e svolgere effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo in Italia;
2. avere concrete potenzialità di sviluppo, dimostrabile attraverso il rispetto di **almeno uno dei seguenti** criteri:
 - una crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei dodici mesi antecedenti l'effettuazione dell'investimento da parte del Fondo;
 - un sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo;
 - presenza di contratti o partnership strategiche;
 - presenza di brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta;
3. non presentare procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati
4. superare le verifiche di gestione del rischio da parte di CDP Venture Capital Sgr.

5. Fondo rilancio ed intervento SGR venture capital di CDP per PMI e start up innovative

Il Fondo Rilancio investirà tendenzialmente per il:

- **70%** in imprese nelle quali abbiano co-investito investitori qualificati;
- **30%** in imprese nelle quali abbiano co-investito investitori regolamentati.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Gli investimenti iniziali del Fondo Rilancio nelle imprese target saranno effettuati tramite lo strumento del finanziamento convertendo³, mentre gli eventuali investimenti successivi saranno realizzati mediante investimenti di equity.

INVESTIMENTO MASSIMO

Il Fondo Rilancio potrà investire fino a quattro volte l'investimento effettuato dagli investitori regolamentati e/o dagli investitori qualificati e comunque non oltre € **1.000.000** per singola impresa.

DOTAZIONE

200.000 milioni di euro.

OPERATIVITÀ

A partire dalle ore **12.00** di **giovedì 7 gennaio 2021**, gli investitori possono registrarsi e accreditarsi presso la piattaforma digitale di CDP Venture Capital Sgr per poi inviare la candidatura per la propria impresa.

FAST TRACK

Il Fondo Rilancio nei primi sei mesi di attività selezionerà le imprese dando precedenza a quelle che:

- siano state ammesse all'agevolazione di Smart&Start;
- abbiano subito una riduzione dei ricavi, nel primo semestre del 2020, di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell'anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.

6. Credito di imposta al 50% start up e PMI innovative

Misura introdotta a seguito del Decreto Rilancio
(Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 38 comma 7)



Il beneficio è una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, pari al **50%** (prima pari al 30%) «della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di euro 300.000 (d.l 77 legge di conversione)** e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto.



7. Fondo patrimonio PMI e sottoscrizione prestito obbligazionario da Invitalia

Il Fondo opera attraverso l'**acquisto di obbligazioni o titoli di debito** emessi da aziende che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno **250.000** euro.

Promosso dal Ministero dell'Economia, il fondo ha una dotazione di **1 miliardo di euro per l'anno 2021**.

L'acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del **30 Giugno 2021**.



Cosa finanzia

Il Fondo Patrimonio PMI interviene acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche:

- il rimborso avviene **al termine del 6° anno** dalla sottoscrizione (è prevista la possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione)
- il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a **10.000 euro**
- il tasso agevolato è **1,75%** per il primo anno, **2%** per il secondo e terzo anno e **2,50%** per i restanti tre anni.
- gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza.

Requisiti

Ricavi nell'esercizio 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti

aver subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente

aver deliberato ed eseguito, entro il 30 giugno 2021, un aumento di capitale a pagamento pari ad almeno 250.000 euro, successivamente al 19 maggio 2020.

non risultare, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria

8. Credito di imposta per patrimonializzazione PMI, anche per aumenti di capitale in ambito operazioni straordinarie

La Legge di bilancio 2021 al comma 264 dell'articolo 1



Il presupposto per ottenere il bonus fiscale è che l'impresa effettui una operazione di **aumento di capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021**; non è sufficiente che l'operazione sia deliberata ma il conferimento deve essere effettivamente versato, con il credito di imposta che si calcola proprio su questo secondo valore (l'importo deliberato e quello poi effettivamente conferito possono anche essere divergenti).

Le forme societarie che possono usufruire del credito d'imposta sono*:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società a responsabilità limitata semplificata;
- società cooperative;
- società europee;
- società cooperative europee.

* Queste devono avere sede in Italia. Sono escluse le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari, ed in generale tutti i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.



8. Credito di imposta per patrimonializzazione PMI, anche per aumenti di capitale in ambito operazioni straordinarie

La società che **ha aumentato il capitale sociale**, deve anche presentare alcuni requisiti:

- nell'esercizio 2019 ricavi per un importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro;
- non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale, e non deve essere stata presentata o depositata una istanza volta a dichiararne lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura concorsuale;
- nei mesi di marzo ed aprile del 2020 deve aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- non deve rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, tra le imprese in difficoltà, secondo le definizioni dei Regolamenti UE sugli aiuti di Stato, anche nel caso in cui, successivamente, sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità dell'attività;
- deve possedere una posizione di regolarità contributiva e fiscale;
- deve possedere una posizione di regolarità in relazione alle normative: edilizie, urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della tutela ambientale;
- non deve aver ricevuto, e successivamente non rimborsato, aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non deve essere in una delle situazioni ostative previste dalla normativa antimafia;
- nei cinque anni precedenti, nei confronti degli amministratori o dei soci non devono essere intervenute condanne definitive per reati tributari

A una società con questi requisiti, che abbia effettuato una operazione **di aumento del capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021**, è riconosciuto un credito di imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino ad un ammontare pari al 50% dell'aumento di capitale realmente versato.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipologia, da parte della società, effettuata **prima del giorno 1 gennaio 2025** comporterà la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'importo eventualmente utilizzato, aumentato degli interessi legali.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione della ricapitalizzazione, ma dopo l'approvazione del bilancio **2020**, e fino al **30 novembre 2021**.

Fondo cresci al Sud

Il **Fondo Cresci al Sud** acquisisce partecipazioni, prevalentemente di minoranza, nel capitale di rischio delle Piccole e Medie Imprese aventi sede legale e operativa nelle 8 regioni del Mezzogiorno: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Il fondo è stato istituito con Legge di Bilancio 2020, con una dote complessiva di **250 milioni di euro** (150 milioni per il 2020, 100 milioni per il 2021) a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.

147

Caratteristiche delle aziende target:

- numero di dipendenti inferiore a **250**;
- valore della produzione non inferiore a **10 milioni di euro**;
- fatturato non superiore a **50 milioni di euro** o totale attivo non superiore a **43 milioni di euro**;
- sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- virtuosità in termini di fondamentali economico-finanziari, posizionamento di mercato, vantaggio competitivo, potenziale di sviluppo sia per linee interne che per linee esterne.
- Sono altresì ammessi investimenti in società di nuova costituzione purché derivanti dallo scorporo o aggregazione di attività già esistenti, ferma restando la soglia minima di ricavi delle vendite e delle prestazioni per tali attività scorporate o frutto dell'aggregazione di almeno 5 milioni di euro.
- **Sono esclusi** interventi a favore di imprese che siano in stato di crisi o soggette a procedure concorsuali, o nell'ambito e in esecuzione di piani di risanamento o di accordi di ristrutturazione dei debiti.

INVITALIA, con le risorse del Fondo, effettua investimenti diretti aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari:

- **azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi** del capitale di rischio;
- **obbligazioni** emesse dalle medesime società e/o altre forme di supporto finanziario, alle quali sono di norma associati diritti di conversione, totale, in azioni o quote del capitale della società finanziata, a condizioni prefissate;
 - **altri strumenti finanziari partecipativi** (warrants)
- **qualsiasi altro strumento o titolo** che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nei punti precedenti;
- **contratti di opzione** per l'acquisto e/o la sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati nei punti precedenti.

Il ticket delle operazioni di investimento è indicativamente compreso in un range di **1 e 10 milioni di euro**, fermo restando che l'importo di ciascun investimento sarà **non superiore al 15%** della dotazione del fondo.

La durata degli investimenti diretti è indicativamente pari a **5 anni**, anche al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo condiviso.

Per la presentazione delle domande si è ancora in attesa di disposizioni operative da parte di Invitalia.

Le nostre sedi

MILANO

Via Meravigli, 7 – 20123
Foro Bonaparte, 67 –
20121

T: +39 02 83 42 14 90
info@rsmrevisione.it

BRESCIA

Via Montegrappa, 17 - 25128

FIRENZE

Via delle Mantellate, 9 – 50129

NAPOLI

Via Depretis, 114 – 80133

BOLZANO

Via B. Buozzi, 2/D - 39100

ROMA

Via del Corso, 320 – 00186
Via delle Terme Deciane, 10 – 00153

AGRIGENTO

Via Mazzini, 177 - 92100

PESCARA

Piazza della Marina n.2/5 - 65126

RSM Laboratories

SALERNO

Via Irno, 2/4 - 84315

www.rsm.global/italy

Contatti

Calogero Montante – Senior Partner

Email: calogero.montante@rsmrevisione.it

Telefono: 0922 18 83 366 / 347 71 97 560

Laura De Lisa - Director

Email: laura.delisa@rsmrevisione.it

Telefono Mobile: 327 04 82 855

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. and RSM Italy Corporate Finance S.r.l. are members of the RSM network and trade as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. © RSM International Association, 2021